Agenzia per il lavoro e l'istruzione
Ente strumentale della Regione Campania
(L.R. N. 14/2009)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 167 DEL 24.11.2010

Oggetto: Nullità e/o annullamento dell'incarico conferito in favore del Sig. Lorenzo De Siena con contratto di prestazione d'opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa del 27.07.2009 - subordinata e sussidiaria dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

PREMESSO

- con DGR n. 507 del 18 giugno 2010 è stata approvata l'Informativa al Presidente del Consiglio Regionale della Campania nonché le Direttive ai Coordinatori delle AGC, ai Dirigenti di Settore e di Servizio, ai Presidenti, Amministratori e Dirigenti degli Enti, Agenzie, Aziende, Società, Consorzi, Associazioni e Fondazioni, nell'ambito della prima attuazione dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 concernente il Patto di Stabilità Interno ed altre disposizioni sugli Enti territoriali (All. sub A, sub B, sub C);
- tali direttive prevedono testualmente che : "….i soggetti in indirizzo sono invitati a procedere alla revoca degli incarichi e dei contratti deliberati, stipulati o prorogati a partire dal luglio 2009, con la massima sollecitudine e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2010 ed a produrre entro e non oltre il 7 luglio 2010, una relazione illustrativa delle decisioni assunte, corredata dai provvedimenti adottati e un elenco complessivo degli incarichi e dei contratti deliberati, stipulati o prorogati dal 31 luglio in poi ";
- con medesima disposizione veniva altresì richiamata l'attenzione dei destinatari sul pieno rispetto delle prescrizioni in merito al divieto di assunzione sancito all'art. 77-ter, commi 15 e 16 del D.L. n. 122/2008 convertito in L. n. 133/2008, così come ribadito dal richiamato art. 14 comma 19 del D.L n. 78/2010;
- con nota n. 3222 del 6 luglio 2010 il Direttore dell'Arlas dell'epoca procedeva ad inviare al Presidente della Giunta Regionale comunicazione avente ad oggetto : Relazione illustrativa come richiesto da Circolare Prot. 3166/UDCP/GAB del 24 giugno 2010 - Attuazione dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78;
- con DGR n. 589 del 02/8/2010 la Giunta Regionale, in attuazione l'art. 2 comma 1 lett. a) della Legge Regionale n. 7 del 20 luglio 2010, istitutivo dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione in luogo dell'Agenzia per il Lavoro e la Scuola, ha provveduto a nominare il nuovo Direttore Generale dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione in persona del Dott. Paolo Gargiulo;
- con nota del 3/9/2010 prot. 5121/UDPC/GAB/GAB recepita dall'Arlas in data 16.09.2010 prot. n. 4045 avente ad oggetto - Sollecito applicazione all'art.14 commi 20 e 21 del D.L. n. 78/2010 come convertito in L. n. 122/ 2010 - il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale invitava i soggetti in indirizzo a rivalutare il contenuto delle note di riscontro alla direttiva presidenziale adeguandosi al disposto del nuovo testo dell'art. 14 comma 20 ed applicando compiutamente la direttiva stessa;
- la precedente gestione amministrativa dell'Arlas non ha mai provveduto ad effettuare le consegne al nuovo Direttore Generale contestando la legittimità dell'insediamento anche in sede giudiziaria, con procedure ancora in corso di definizione;

ARLAS
Agenzia per il lavoro
e l'istruzione

Centro Direzionale
Isola C 5
80143 Napoli

tel. +39 0817968711
+39 0817968719
fax +39 0817968656

- con relazione inviata alla III Commissione Consiliare Permanente nota n. 4569 del 21.10.20101 a seguito dell'audizione del 24.09.2010, l'attuale Direttore Generale dell'Arlas ha evidenziato le criticità emerse in fase di insediamento soprattutto nel difficile reperimento d alcuni atti e contratti di collaborazione;
- con Decreto Direttoriale Arlas n. 138 del 08.10.2010 è stato annullato il Decreto Direttoriale Arlas n. 23 del 09.02.2009 di approvazione del "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi di collaborazione" con declaratoria di inesistenza materiale e giuridica dell'atto regolamentare medesimo;
- nell'ambito delle verifiche disposte, in esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale, si è rinvenuto agli atti dell'Ufficio un contratto seriale di prestazione d'opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa stipulato in data 27.07.2009, non repertoriato né deliberato dal Direttore Arlas dell'epoca, per il conferimento del relativo incarico in favore Sig. Lorenzo De Siena;
- con nota Arlas del 17.11.2010 prot. n. 5099 ex art. 7 e s.s. L. 241/90, veniva contestato al predetto contrattista le rilevate cause di invalidità e difformità del proprio incarico ed, in via subordinata e sussidiaria, di immediata risoluzione del relativo contratto per grave inadempienza;
- il predetto interessato non ha provveduto a far pervenire al protocollo Arlas le deduzioni di riscontro alla comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ex art. 7 L. 241/90 nel termine ivi indicato;

CONSIDERATO

- con la citata nota del 03/9/2010 prot. 5112/UDCP/GAB/GAB, l'Arlas è stata invitata formalmente a rivalutare il contenuto delle note di riscontro alla menzionata direttiva presidenziale per adeguarsi al disposto del nuovo testo dell'art. 14 comma 20 ed applicare compiutamente la direttiva con attenzione sul pieno rispetto delle prescrizioni in merito al divieto di assunzione sancito dal comminato disposto dagli artt. 76 e 77 ter - commi 15 e 16 - del D.L. n. 122/2008 convertito in L. n. 133/2008, così come ribadito dal richiamato art. 14 comma 19 del D.L n. 78/2010;
- la predetta direttiva impone, quindi, alle Amministrazioni Regionali destinatarie della medesima di annullare/revocare gli atti ed i contratti di assunzione deliberati in violazione del richiamato art. 77 - ter, commi 15 e 16, del D.L. 122/2008 convertito in L.133/2008, richiamato all'art. 14 del D.L. n. 78/2010;
- dalle verifiche effettuate risulta che in data 27.07.2009 è stato conferito incarico di collaborazione coordinata e continuativa - con decorrenza dal 01.08.2009 al 31.01.2011 - stipulato in favore del Sig. Lorenzo De Siena con contratto non repertoriato e mai deliberato dal Direttore Arlas dell'epoca, in aperta violazione della normativa in materia e del divieto sancito dal combinato disposto dagli artt. 76 e 77 -ter, commi 15 e 16, richiamato dall'art. 14 comma 19 e s.s. D.L. n. 78 del 31.05.20110 conv. in L. 122/2010;
- gli Enti Pubblici devono, comunque, uniformare a pena di nullità i propri comportamenti a criteri di legalità, efficienza, trasparenza ed imparzialità, avvalendosi prioritariamente delle strutture organizzative interne e del personale preposto per l'assolvimento dei compiti istituzionali, in

- osservanza del principio di economicità e buon andamento dell'Amministrazione sancito dall'art. 97 Cost. e dalla L. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- l'autonomia regolamentare in materia di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi degli Enti Pubblici non consente di dare luogo alla costituzione di rapporti lavorativi a qualsiasi titolo che contrastano con le disposizioni normative vigenti;
- le disposizioni di cui innanzi sono da ritenersi di carattere generale ed applicabili nell'intero settore dei pubblici poteri;
- costituisce altresì - jus receptum - il principio secondo cui la discrezionalità amministrativa va esclusa in presenza di comportamenti contra legem dell'Amministratore o del dirigente pubblico (cfr. Cass. SS. UU. n. 7024/ 2006; n. 5083/2008; n.5288/2009 e Ord. n. 6410 del 2.3.2010);

RILEVATO CHE

- l'incarico di collaborazione del 27.07.2009 in favore del Sig. Lorenzo De Siena - con decorrenza dal 01.08.2009 al 31.01.2011 - è stato conferito con contratto di prestazione d'opera che vìola le disposizioni di legge in materia ed il divieto di cui agli artt. 76 e 77 - ter, commi 15 e 16, del D.L. 122/2008 e, pertanto, soggetto a nullità e/o annullamento per violazione di legge;
- il predetto incarico, già nullo e/o annullabile per quanto detto innanzi e per vizi propri di cui infra, resta caducato anche in conseguenza e per effetto della nullità/annullamento del D.D. n. 23 del 09.02.2009 e della declaratoria di inesistenza materiale e giuridica del presunto "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi di collaborazione";
- l'incarico in questione va dichiarato nullo e, comunque, annullato in autotutela perché *contra legem* anche per i seguenti vizi propri:
  a) il contratto di collaborazione non risulta repertoriato e deliberato dal Direttore Arlas dell'epoca;
  b) la mancanza di deliberazione implica che il conferimento dell'incarico risulta privo della motivazione indispensabile per giustificare la discrezionale dell'azione della Pubblica Amministrazione. Per cui, l'atto di conferimento risulta viziato per eccesso di potere non essendo sorretto da determinazioni preordinate e motivate necessarie ai fini della pubblicità e trasparenza, imparzialità, efficacia, economicità e coerenza dell'attività amministrata con particolare riferimento agli obiettivi istituzionali, programmatici e progettuali specifici dell'Arlas;
  c) l'incarico non ha copertura finanziaria, non essendo stato determinato l'impegno e l'imputazione di spesa per far fronte al pagamento dei compensi stabiliti in contratto. Ad ogni buon conto, i compensi già corrisposti sono stati provvisoriamente anticipati e prelevati da fondi propri dell'Arlas, non esistendo il progetto richiamato in contratto " Assitenza Tecnica relativa ai Patti Formativi Locali" (PFL) nè finanziamenti di sorta da parte dell'Amministrazione Regionale;
  d) l'incarico è stato affidato senza la preordinata ed oggettiva verifica dell'assenza di competenze del personale interno per l'espletamento dell'attività esternalizzata;
  e) il contratto è estremamente generico poiché non contiene alcun riferimento all'iscrizione ed al posizionamento del collaboratore nelle short list dell'Arlas, non reca l'indicazione specifica dell'oggetto della prestazione e non contempla i riferimenti normativi e tabellari necessari per determinare e giustificare i compensi pattuiti;

f) l'incarico assegnato non è stato mai espletato per inesistenza dell'oggetto del contratto ed, in ogni caso, mancano certificazioni e documentazioni comprovanti variazione contrattuali e prestazioni alternative e sostitutive, ferma la mancanza agli atti dell'Ufficio delle relazioni trimestrali delle attività svolte dall'inizio dell'incarico;
g) il contratto di collaborazione consta di atto negoziale atipico a schema libero che non risulta preventivamente approvato ed adottato dall'Arlas;
h) ferme le rilevate cause di nullità e/o annullabilità ed in via subordinata e sussidiara, il contratto deve comunque intendersi immediatamente risolto per grave inadempimento contestato con la CAP ex art. 7 L. 241/90 per i fatti di cui ai precedente punto f);

RITENUTO

- di dover provvedere alla chiusura del procedimento avviato ex art. 7 L. 241/90;
- di dover dichiarare nullo e, comunque, di annullare in autotutela il contratto di prestazione d'opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa del 27.07.2009 in favore del Sig. Lorenzo De Siena, in applicazione delle disposizioni in materia e per violazione del divieto di cui agli artt. 76 e 77 -ter, commi 15 e 16, del D.L. 122/2008 convertito in L. 133/2008, ed anche in conseguenza e per effetto degli enunciati vizi propri del contratto e per l'annullamento del Decreto n. 23 del 09.02.2009 di approvazione del presunto Regolamento per il reclutamento del personale Arlas e della declaratoria di inesistenza materiale e giuridica del medesimo Regolamento;
- di dover dichiarare, in via subordinata e sussidiaria, la risoluzione immediata del predetto contratto di collaborazione per grave inadempimento contrattuale, nella remota ipotesi di validità ed efficacia del medesimo incarico;

VISTO

- il Dlgs n. 165/01;
- l'art. 21 nonies della L. 241/90;
- il D.L. n. 78/10 conv. in L. n. 122 del 30 luglio 2010;
- la DGR n. 507 del 18 giugno 2010;
- la L.R. n. 7 del 20 luglio 2010;
- la DGR. n. 589 del 2/8/2010;
- la nota del 3/9/2010 prot. 5112 /UDCP/GAB/GAB del Capo di Gabinetto;
- il D.D. Arlas n. 138 del 08.10.2010;
- la Circolare n. 3 del 19.3.2008 del Consiglio del Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 del 17.11.2010 prot. n. 5099;

DECRETA

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di:

- dichiarare la chiusura del procedimento amministrativo avviato con comunicazione ex art. 7 L. 241/90 del 17.11.2010 prot. n. 5099;
- dichiarare nullo e, comunque, di annullare in autotutela il contratto di prestazione d'opera coordinata e continuativa sottoscritto in data 27.07.2009 tra l'Arlas ed il Sig. Lorenzo De Siena con atto negoziale non repertoriato, nè preventivamente deliberato dal Direttore Arlas dell'epoca;
- In via subordinata e sussidiaria, ritenere immediatamente risolto il predetto contratto di collaborazione per il grave inadempimento contestato;
- fare riserva di ogni ulteriore provvedimento in ordine alla contestazione di eventuali illeciti erariali;
- comunicare l'esito del procedimento all'interessato;
- trasmettere il presente decreto al responsabile del procedimento ed all'Ufficio di Ragioneria dell'Arlas per gli atti di sua competenza, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti.
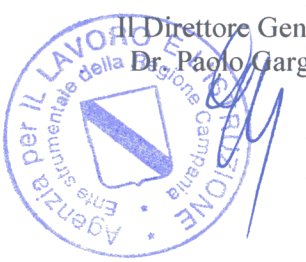
Il Direttore Generale
Dr. Paolo Gargiulo